

Legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

(Modifica della denominazione del Titolo II della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1)

1. La denominazione del Titolo II della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

"Titolo II Organizzazione e funzioni".

Art. 2.

(Modifica della denominazione del Capo III della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1)

1. La denominazione del Capo III della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

"Capo III. Organi e organizzazione del Consiglio regionale".

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "2. I Gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale".

3. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è così sostituita: "Organizzazione del Consiglio regionale".

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 dopo le parole "ne dirige l'attività" sono aggiunte le seguenti: "al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 317

Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1.

- Presentata dai Consiglieri Luca Pedrale, Fabrizio Biole', Roberto Boniperti, Angelo Emilio Filippo Burzi, Mario Carossa, Valerio Cattaneo, Monica Cerutti, Fabrizio Comba, Michele Dell'Utri, Michele Formagnana, Lorenzo Leardi, Maurizio Lupi, Giovanni Negro, Gianfranco Novero, Roberto Placido, Aldo Reschigna il 27 dicembre 2012.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 27 dicembre 2012.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 dicembre 2012 con relazione di Alberto Goffi.

- Approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il 26 febbraio 2013 con 42 voti favorevoli, 1 voto contrario.